



**COMUNE DI SALGAREDA**  
PROVINCIA DI TREVISO

**COPIA**

**ORDINANZA N. 11 DEL 18-03-2025**

**Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO, DEI FALO' E FUOCHI D'ARTIFICIO E DELLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI.**

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
- in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia europea la Regione del Veneto ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16.10.2018 la Regione del Veneto ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, sotto il coordinamento di Tavoli Tecnici Zonali e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza secondo le peculiarità territoriali;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1855 del 29.12.2020 la Regione ha provveduto ad approvare il progetto di Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, modificando la precedente classificazione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23.10.2012;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12.07.2020 la Regione ha adottato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'allegato B della DGR n. 238/2021”;

**Considerato che:**

- con sentenza del 10/11/2020 la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10 per il superamento sistematico e continuato dei limiti giornaliero e annuale fissati per il PM10, venendo meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE;
- per quanto riguarda la Regione del Veneto il superamento si è verificato per il solo

valore del limite giornaliero e non per il valore annuale che, ormai da anni risulta ampiamente rispettato;

- per quanto riguarda la Regione Veneto le zone interessate dalla procedura di infrazione sono: IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli” (identificate in base alla previgente zonizzazione di cui alla DGR 2130/2021, ora modificata con la DGR 1855/2020);
- il Comune di Salgareda ricade, in base alla previgente zonizzazione di cui alla DGR 2130/2012 in “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura (IT0513), rideterminata con DGR 1855/2020 nella zona “Pianura” (IT0522);
- le misure straordinarie da adottare sono calibrate in base alla zona di riferimento (come definita dalla DGR 2130/2021, ora modificata con la DGR 1855/2020) e alle dimensioni del Comune (differenziando i Comuni sotto i 10.000 abitanti, quelli tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e le “zona agglomerato”);
- il Comune di Salgareda rientra nella zona IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura” (ora IT0522 “zona Pianura”) ed ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, pertanto, non è soggetto alle misure di limitazione del traffico previste per i Comuni sopra i 10.000 abitanti;

**Considerato** che l'accordo di Bacino Padano sottoscritto dalla Regione Veneto prevede altresì:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
  1. livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4;
  2. livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
  3. livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- che l'attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di allerta saranno comunicati da ARPAV ai Comuni sulla base della verifica dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

**Richiamate:**

- la L. 833 del 23.12.1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 50: competenze del Sindaco;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;
- la D.G.R.V. 16.05.2006 n. 1408 approvazione del Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM10;

- il D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la D.G.R.V. 23.10.2012 n. 2130 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 Approvazione”;
- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito, con modifiche in L. 11.08.2014 n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la D.G.R.V. n. 1500 del 16/10/2018 “Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza”;
- la D.G.R.V. 1855 del 29/12/2020 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione”;
- la D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”;
- la D.G.R.V n. 786 del 12.07.20204 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'allegato B della DGR n. 238/2021”;

## IL SINDACO ORDINA

**che, a decorrere dal giorno successivo alla dalla di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2025**

nell'intero territorio comunale vengano osservati i seguenti divieti e obblighi:  
con **livello “ Nessuna allerta ” - verde:**

- divieto di utilizzo, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla “3 stelle”, secondo la classificazione ambientale introdotta dal decreto n. 186/2017;
- divieto di combustione all'aperto di residui vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 152/2006 anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, ad eccezione di quelli condotti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- divieto di falò rituali e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
- la temperatura media degli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del DPR 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di riscaldamento, nel periodo e nella durata giornaliera previsti dall'art. 4 comma 2 lett. e) e comma 3 del DPR 74/2013 e ss.mm.ii. non potrà superare i 19° C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR 412/1993 con le sigle E.1, E.2, E.4, E.5, E.6, E.7 e i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR 412/1993 con la

Ordinanza n.11 del 18-03-2025 Comune di Salgareda

con **livello di allerta 1 – arancio** :

- divieto di utilizzo, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”;
- abbassamento di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici rispetto a quanto normalmente previsto dalla normativa vigente;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- divieto di combustione all’aperto di residui vegetali ad eccezione di quelli condotti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell’autorità preposta;
- divieto di falò rituali e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento;

con **livello di allerta 2 – rosso**:

- divieto di utilizzo, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;
- abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici rispetto a quanto normalmente previsto dalla normativa vigente;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15.04.2024, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- divieto di combustione all’aperto di residui vegetali ad eccezione di quelli condotti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell’autorità preposta;
- divieto di falò rituali e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento su tutto il territorio comunale.

ed, inoltre:

- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2.

### **INFORMA**

- che per quanto riguarda i limiti alla temperatura media in ambiente interno agli edifici è vigente il DPR 74/2013;
- che gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei limiti alla temperatura media in ambiente interno, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- che avverso questo provvedimento è ammesso:
  - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

Ordinanza n.11 del 18-03-2025 Comune di Salgareda

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il proprio sito web e altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore (comunque gli apparecchi con prestazione inferiore alle “3 stelle” hanno un’età di installazione approssimativamente superiore ai 10 anni);
- che, con la sottoscrizione dell’Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “3 stelle”;
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” a partire dal 01/01/2020;
  - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio online del Comune e la trasmissione della stessa alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto e alla Provincia di Treviso.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to FAVARETTO ANDREA**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)